

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Zona Educativa Grossetana

**Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Civitella Paganico,
Campagnatico, Scansano**

Sommario

TITOLO I

Oggetto del regolamento

Art. 1 Quadro normativo e principi di riferimento

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Forme di pubblicità

TITOLO II

Caratteristiche del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 4 Finalità generali del sistema

Art. 5 Elementi costitutivi del sistema

Art. 6 I servizi ricreativi o di custodia

Art. 7 Elenco comunale degli educatori

Art. 8 Forme di gestione dei servizi

TITOLO III

Sviluppo e gestione del sistema locale dei servizi

Art. 9 Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

Art. 10 Rapporti tra Comune e servizi accreditati

Art. 11 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

Art. 12 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunale

Art. 13 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico zonale

Art. 14 Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

Art. 15 Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari

TITOLO IV

Organizzazione dei servizi

Art. 16 Il progetto pedagogico e il progetto educativo

Art. 17 Carta dei servizi

Art. 18 Partecipazione delle famiglie

Art. 19 Organizzazione del lavoro dei servizi

Art. 20 La formazione

Art. 21 Servizio di refezione

TITOLO V

Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo

Art. 22 Autorizzazione al funzionamento

Art. 23 Autorizzazione all'accREDITAMENTO

Art. 24 Procedimenti di autorizzazione e accREDITAMENTO – modalità di presentazione delle domande e trasmissione agli enti interessati

Art. 25 Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Art. 26 Fasi e tempi del procedimento di accREDITAMENTO

Art. 27 Istituzione, composizione e funzionamento della commissione multi-professionale

Art. 28 Adempimenti a carico delle strutture educative private

Art. 29 Durata, rinnovo autorizzazione e accREDITAMENTO

Art. 30 Funzioni di vigilanza, controllo e sanzioni

TITOLO VI

Norme finali

Art. 31 Norma finale

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia della zona grossetana, in seguito denominata Zona, nella direzione di un sistema integrato pubblico-privato, secondo le disposizioni di cui agli art. 3, art. 3bis, art. 4 e art. 4bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e regolamento attuativo 41/R di cui al DPGR 30 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento inoltre è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale e nazionale.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i Comuni della Zona Grossetana in ragione e per conseguenza delle decisioni assunte dagli organi consiliari dei Comuni di Grosseto (C.C. n. ____ del _____), Roccastrada (delibera C.C. n. ____ del _____), Castiglione della Pescaia (delibera C.C. n. ____ del _____), Civitella Paganico (delibera C.C. n. ____ del _____), Campagnatico (delibera C.C. n. ____ del _____), Scansano (delibera C.C. n. ____ del _____).
2. Le disposizioni comuni della Zona Grossetana costituiscono pertanto delle linee di indirizzo per tutti i servizi educativi per la prima infanzia. Ogni Comune può provvedere ad adottare ulteriore regolamentazione specifica che riguarda il proprio territorio, purché non in contrasto con il presente regolamento e con l'obiettivo strategico del conseguimento di un livello omogeneo di servizi al fine di consentire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Zona.

ART. 3 - FORME DI PUBBLICITA'

Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni Comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune. La Conferenza zonale per l'istruzione pubblicizza il presente regolamento attraverso il sito istituzionale. Le diverse sezioni del regolamento, congiuntamente ai regolamenti comunali, sono rese disponibili agli utenti dei servizi, anche per estratto, in occasione delle iscrizioni ad attività educative, formative o scolastiche.

TITOLO II
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 4 – FINALITÀ GENERALI DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Grossetana costituiscono un sistema di opportunità educative in stretta integrazione con le famiglie, che pone al centro della propria attenzione il bambino nei suoi primi anni di vita, nella sua unicità, individualità, portatore di diritti e potenzialità.

2. Ogni Comune riconosce l'importanza di assicurare, in una logica di sinergia tra le strutture educative presenti sul territorio, lo sviluppo armonico e integrale dell'identità personale e sociale dei bambini nei primi tre anni di vita, riconoscendoli come persone competenti, attive protagoniste delle loro esperienze e del loro sviluppo.
3. Nel loro funzionamento i servizi per la prima infanzia valorizzano le differenze di genere e l'integrazione delle diverse culture e promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con altre istituzioni e agenzie le cui attività sono a contatto con la realtà della prima infanzia.

ART. 5 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'art. 2 del regolamento di attuazione della suddetta legge ed è finalizzato a garantire una pluralità di offerte che consistono in:
 - a) nido di infanzia
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
 - 1) spazio gioco
 - 2) centro per bambini e famiglie
 - 3) servizio educativo in contesto domiciliare, indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.
2. Per la realizzazione della continuità verticale tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia, di cui agli artt. 46 e 47 del regolamento 41/R del 2013, possono essere realizzati centri educativi che promuovono l'integrazione tra le due strutture, denominati "Centri zerosei".
3. Per i servizi di cui al comma 2 gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal regolamento regionale n. 41/R del 2013 e successive modifiche e integrazioni per i servizi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente per le scuole dell'infanzia.
4. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), lettera b), numero 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati, per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

ART.6 - I SERVIZI RICREATIVI O DI CUSTODIA

1. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed

attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

2. Il funzionamento di tali servizi non prevede, in nessun caso, l'attività di custodia dei bambini di età inferiore ai 36 mesi che potranno usufruire del servizio solo con la presenza costante di un genitore o di un adulto accompagnatore.
3. I servizi ricreativi o di custodia devono essere attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco assicurando il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.
4. I servizi ludico-ricreativi possono essere autorizzati al funzionamento in seguito alla presentazione di SCIA o titolo autorizzativo dal servizio SUAP.

ART. 7 – ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI

1. I Comuni della Zona Grossetana possono istituire l'elenco degli Educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato, secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del regolamento regionale n. 41/R del 2013.
2. L'iscrizione all'elenco degli educatori è funzionale al sistema territoriale per assicurare la qualità della prestazione offerta dagli educatori alle famiglie, ma non autorizza l'avvio di attività di servizio per la prima infanzia, di qualunque tipo, per il quale è necessario il rilascio di provvedimento di autorizzazione da parte del Comune di pertinenza.

ART. 8 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E SISTEMA PUBBLICO DELL'OFFERTA

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi indicati nel precedente articolo 5, al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione tra pubblico e privato. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi, come disposto dal regolamento regionale 41/R del 2013, articolo 5, si compone di:
 - a) servizi a titolarità e gestione diretta da parte dei Comuni;
 - b) servizi a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscano la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - c) servizi a titolarità privata e sottoposti all'istituto dell'autorizzazione e/o accreditamento, ai fini del loro accesso al mercato dell'offerta.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 9 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia della Zona Grossetana promuove la diversificazione dell'offerta con una attenzione alle

dinamiche della domanda e dell'offerta nonché il raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi.

2. Ciascun Comune concorre, nel contesto della zona educativa di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi per l'infanzia e provvede a sostenere lo sviluppo e la qualificazione del sistema con propria regolamentazione specifica, purché aderente al presente regolamento, in funzione di:
 - a) coordinare e raccordare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini dell'area eguali principi di accesso e di contribuzione al costo del servizio;
 - b) assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte;
 - c) garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti.

3. I Comuni della Zona si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato:
 - a) lo scambio di esperienze;
 - b) una attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
 - c) la definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
 - d) il funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
 - e) esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;
 - f) percorsi connessi al tema dell'inclusione.

ART. 10 - RAPPORTI TRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

1. Ciascun Comune, nei limiti degli stanziamenti determinati, individua nella convenzione la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate e può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma contengono:
 - a) il recepimento del sistema normativo regionale e locale di riferimento;
 - b) le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - c) i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;
 - d) ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

3. I rapporti convenzionali sulla base degli accordi definiti tra le parti stabiliscono inoltre:
 - a) la quota posti, parziale o totale, riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la

- parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
- e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

ART. 11 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEI SERVIZI

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. Per i servizi accreditati le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 del Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
 - b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
 - d) aggiornamento e formazione del personale;
 - e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari;
 - f) promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
 - g) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
4. Il coordinatore pedagogico per ogni servizio può individuare un referente tra il personale educativo che ha funzione di raccordo tra il servizio e l'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

1. Ciascun Comune è titolare delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi attivi sul proprio territorio, al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati e la loro qualificazione nell'ambito del sistema integrato, che trova esplicitazione anche a livello zonale nella struttura del coordinamento gestionale e pedagogico zonale e in stretta collaborazione con la Conferenza zonale per l'Istruzione.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
 - b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del Comune;
 - c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
 - d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
 - e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per

- l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
- f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
 - g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
 - h) raccordo con l'Azienda Sanitaria Locale per tutti gli ambiti di competenza;
 - i) promozione di scambi e confronti tra i servizi presenti nel sistema locali;
 - j) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 del Regolamento attuativo 41/R di 30 luglio 2013.

ART. 13 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

1. La Conferenza zonale per l'Istruzione della Zona Grossetana costituisce, al proprio interno, un organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Il coordinamento gestionale e pedagogico zonale è presieduto da un referente individuato dai Comuni della zona. Di esso fanno parte a diversi livelli di partecipazione:
 - a) i referenti amministrativi dei servizi educativi dei Comuni della Zona;
 - b) i coordinatori pedagogici dei Comuni della Zona;
 - c) i coordinatori pedagogici dei servizi educativi di altri soggetti gestori.
3. L'organismo di cui al comma 2, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporta la Conferenza zonale per l'Istruzione della Zona nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
 - b) promuove la formazione per gli operatori dei servizi educativi presenti nella Zona;
 - c) propone principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
 - d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi anche attraverso lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
 - e) promuove la continuità da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.
4. Le funzioni coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 del Regolamento attuativo 41/R di 30 luglio 2013.

ART.14 - FUNZIONI DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

1. D'intesa con i Comuni, l'Azienda USL, ai sensi della Legge 388/2000, vigila sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di propria competenza e ne sostiene le attività. In particolare:
 - a) realizza attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
 - b) contribuisce all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
 - c) collabora ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
 - d) realizza le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16](#).
2. Sulle attività di cui al comma 1 i Comuni elaborano, in collaborazione con l'Azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.
3. In materia di prevenzione delle malattie infettive e somministrazione di farmaci nell'ambito delle strutture educative per l'infanzia, i servizi educativi presenti sul territorio zonale sono tenuti all'applicazione delle vigenti procedure definite e approvate dall'azienda USL territoriale.

ART. 15 - CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E SISTEMI TARIFFARI

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52 del 41/R, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:
 - a) disabilità;
 - b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i Comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.
4. Nell'adozione dei sistemi tariffari i Comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 16 – IL PROGETTO PEDAGOGICO E IL PROGETTO EDUCATIVO

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

2. Il progetto pedagogico, in sintonia con le indicazioni previste dalla Regione Toscana nell'articolo 5 del regolamento 41/R, è il documento generale in cui devono essere esplicitati i modelli culturali di riferimento, i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
 - a) il contesto che accoglie il servizio (la cornice teorica di riferimento, l'idea di bambino, il ruolo degli educatori e degli ausiliari)
 - b) l'assetto organizzativo del servizio, in particolare:
 - b.1) tempi di funzionamento: calendario e orario;
 - b.2) procedure, modi e tempi per l'iscrizione e la frequenza (nel caso di servizi comunali sono dati dal Comune titolare);
 - b.3) organizzazione dell'ambiente;
 - b.4) organizzazione del personale e dei gruppi dei bambini;
 - b.5) identità, ruolo e turni del personale educativo e ausiliario;
 - b.6) servizio pranzo e tabelle dietetiche;
 - c) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare:
 - c.1) i tempi di cura e le routines;
 - c.2) le esperienze di piccolo gruppo;
 - c.3) il gioco libero;
 - c.4) le attività organizzate;
 - d) il lavoro di gruppo degli educatori:
 - d.1) organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
 - d.2) impiego, tempi e modalità d'uso degli strumenti di osservazione e documentazione,
 - d.3) tempi e modi dell'ambientamento;
 - d.4) la formazione permanente ed il coordinamento pedagogico;
 - e) i contesti per promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio educativo ed in particolare:
 - e.1) riunioni;
 - e.2) colloqui;
 - e.3) condivisione e consegna della documentazione individuale;
 - e.4) laboratori;
 - e.5) feste, uscite e altre attività ed iniziative;
 - e.6) modalità di promozione ed avvicinamento delle famiglie utenti ai percorsi di sostegno alla genitorialità previsti dal Coordinamento Pedagogico.
 - f) modalità di attuazione degli organismi di partecipazione con le altre istituzioni educative presenti sul territorio: istituti scolastici, servizi sociali e servizi sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia;
 - g) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

4. Il soggetto titolare del servizio è responsabile dell'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo e del loro aggiornamento periodico. È tenuto inoltre a renderli pubblici e a condividerli con coloro che sono chiamati a realizzarli.

ART. 17– CARTA DEI SERVIZI

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi adottano la Carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello dei servizi dagli stessi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti, così come previsto dall'art. 17 del Regolamento 41/R 2013.
2. La Carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
 - a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
 - b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
 - d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Nei servizi educativi del sistema pubblico dell'offerta di cui all'art. 8 sono garantite adeguate forme di partecipazione delle famiglie, in modo da favorire esperienze di crescita e di condivisione attraverso il coinvolgimento delle famiglie alla vita dei servizi.
2. I titolari dei servizi educativi:
 - a) garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza;
 - b) promuovono la cultura dell'infanzia a garanzia della piena trasparenza del progetto pedagogico-educativo del servizio.
3. Gli organismi di partecipazione, istituiti presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico e privato accreditato dell'offerta, sono:
 - a) l'assemblea dei genitori;
 - b) il Comitato di rappresentanza del servizio.
4. Il servizio organizza almeno due volte all'anno sia l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti che il Comitato di rappresentanza del servizio.

ART. 19 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di trattamento giuridico - economico, di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini, tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

2. Il personale educativo e ausiliario, assegnato ad ogni singolo servizio, costituisce il Gruppo degli operatori. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
3. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo, assemblee etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
4. Il personale ausiliario è responsabile della gestione dei pasti, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio.
Il personale ausiliario comprende il cuoco, per i servizi che prevedono la cucina interna.
5. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, nel caso del personale educativo, non può essere inferiore all'8 % del complessivo tempo di lavoro individuale.

ART. 20 – LA FORMAZIONE

1. La formazione del personale che costituisce il Gruppo degli operatori è un requisito per la qualità dei servizi educativi. In questa prospettiva, nelle modalità previste dall'articolo 12 del regolamento 41/R del 2013, il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvede ad organizzare nell'ambito di una programmazione annuale la formazione permanente del personale educativo e ausiliario il cui svolgimento rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per l'attività non frontale nei limiti della normativa vigente; è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento pedagogico zonale.
2. Allo scopo di favorire la continuità educativa per bambini da 0 a 6 anni sono promosse, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici, iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti di scuola dell'infanzia.

ART. 21 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Il menù adottato deve essere sottoposto al SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) della Azienda USL per l'ottenimento del parere e della successiva validazione dei piani nutrizionali adottati.

TITOLO V
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E FUNZIONI DI
VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 22 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.

Il Comune territorialmente competente, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione ed accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dall'art.2 del Regolamento regionale 41/R del 2013 e in particolare ai seguenti servizi indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - b.1 - spazio gioco educativo;
 - b.2 - centro per bambini e famiglie;
 - b.3 - servizio educativo in contesto domiciliare.

Qualsiasi altro servizio, comunque denominato, che accolga bambini di età inferiore ai 3 anni dovrà ugualmente corrispondere ai requisiti previsti per i servizi di cui al comma precedente, tenendo conto dei requisiti previsti per la tipologia di servizio che meglio corrisponde alle proprie modalità di funzionamento e offerta.

1. Il Comune competente territorialmente è tenuto al rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento nei confronti dei soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia, per i loro servizi, prima dell'inizio dell'attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche alla situazione.
2. Il Comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica il rispetto dei seguenti requisiti:
 - requisiti tecnico – strutturali e di qualità previsti dall'art. 19, c. 3 del Reg. 41/R, al fine di garantire le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, ai sensi della normativa vigente;
 - l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge, nonché la conformità degli arredi e dei giochi alla normativa vigente in materia di sicurezza;
 - i requisiti soggettivi degli educatori;
 - elaborazione di un progetto pedagogico e di un progetto educativo, con le caratteristiche descritte all'articolo 16 del presente Regolamento;
 - elaborazione della Carta dei Servizi, con le caratteristiche descritte all'articolo 17 del presente Regolamento.

I soggetti privati, titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sanità pubblica e sicurezza alimentare. Assicurano, inoltre, che gli spazi interni ed esterni, le strutture e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute ed il benessere dei bambini e del personale addetto.

Nei servizi in cui viene erogato il servizio mensa il personale addetto deve possedere un'adeguata formazione in ambito alimentare tramite lo svolgimento di appositi corsi svolti in conformità alle indicazioni regionali.

In tutti i casi in cui all'interno della struttura vengono preparati e/o distribuiti i pasti, i soggetti titolari o gestori dei servizi dovranno procurarsi le autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente, dotandosi di apposito programma alimentare (tabella dietetica e menù), redatto da un esperto in alimentazione e nutrizione.

3. Per l'autorizzazione al funzionamento dei Centri educativi integrati zero-sei, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è requisito indispensabile il possesso, da parte di almeno un operatore, di uno dei titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento nelle scuole d'infanzia non statali paritarie (diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola dell'infanzia di cui all' art. 6 L. 169/2008; diploma quadriennale di Istituto Magistrale, solo se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; diploma nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, solo se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002).

ART. 23 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCREDITAMENTO

1. I soggetti titolari di servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento hanno facoltà di richiedere al Comune competente territorialmente anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'accREDITAMENTO del servizio. A questo scopo i soggetti privati si sottopongono alla verifica di ulteriori requisiti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito positivo, entrano a far parte del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi e acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.
2. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accREDITAMENTO il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 41/R/2013, articolo 51, commi 2 e 3 di seguito indicati:
 - a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei relativi requisiti;
 - b) presenza di un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
 - c) attuazione delle funzioni e delle attività di direzione gestionale e coordinamento pedagogico del servizio, di cui all'articolo 6 del regolamento 41/R, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dallo stesso regolamento all'articolo 15;
 - d) disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;

- e) disponibilità all'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - f) disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - g) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità all'interno della struttura;
 - h) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
 - i) accettazione degli indirizzi educativi e gestionali contenuti nelle normative vigenti;
 - l) nei servizi in cui sia previsto un servizio di mensa, adozione di una specifica dieta alimentare, sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.
3. I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento.
4. Per le strutture di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, quest'ultimo può essere rilasciato entro sessanta giorni, in via provvisoria, anche prima della verifica materiale di tutte le condizioni autodichiarate. L'accreditamento provvisorio ha validità di 6 mesi e può essere convertito in provvedimento definitivo entro tale periodo, sempreché ne ricorrano le condizioni.

**ART. 24 - PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO –
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TRASMISSIONE AGLI ENTI
INTERESSATI**

1. I SUAP predispongono – e aggiornano periodicamente – la modulistica per la formalizzazione della domanda di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, nella quale sono dettagliate le diverse dichiarazioni e documentazioni da produrre o rendere disponibili nell'ambito dello svolgimento del procedimento.
2. Nel caso del procedimento di autorizzazione i soggetti interessati nel procedimento sono:
 - a) coordinamento zonale per le competenze pedagogiche;
 - b) USL per la verifica dei requisiti strutturali e la valutazione in merito alla ricettività;
 - c) la struttura comunale di direzione o di riferimento dei servizi educativi.
3. Nel caso dell'accreditamento i soggetti interessati sono il Coordinamento zonale per le competenze pedagogiche e il responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi del Comune dove ha sede il servizio interessato.

ART. 25 - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento - della durata massima di 60 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

a)	Il cittadino che intenda aprire un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il SUAP, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione ai soggetti interessati nel procedimento.
b)	I soggetti coinvolti identificano un responsabile del procedimento che analizza la documentazione, se del caso richiede integrazioni al richiedente tramite il SUAP, e realizza un sopralluogo congiunto con personale degli altri soggetti per una verifica anche diretta dei requisiti. I soggetti coinvolti redigono il parere richiesto, frutto della analisi della documentazione e dell'esito del sopralluogo, e lo inviano all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione. I termini del procedimento sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di documentazione da parte degli uffici tenuti al rilascio dei pareri e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento di controdeduzioni e/o documentazione richiesta.
c)	Il SUAP consegna il provvedimento conclusivo.

ART. 26 - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO

Il procedimento di accreditamento - della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

a)	Il cittadino, che intenda richiedere l'accreditamento, può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il SUAP, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione ai soggetti interessati nel procedimento.
b)	I soggetti coinvolti identificano un responsabile del procedimento che analizza la documentazione, se del caso richiede integrazioni al richiedente tramite il SUAP, e realizza un sopralluogo congiunto con personale degli altri soggetti per una verifica anche diretta dei requisiti. I soggetti coinvolti redigono il parere richiesto, frutto della analisi della documentazione e dell'esito del sopralluogo, e lo inviano all'ufficio competente al rilascio dell'accreditamento. I termini del procedimento sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di documentazione da parte degli uffici tenuti al rilascio dei pareri e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento di controdeduzioni e/o documentazione richiesta.
c)	Il SUAP consegna il provvedimento conclusivo.

ART. 27 - ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ZONALE MULTI-PROFESSIONALE

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate dal presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e/o accreditati, può essere istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:
 - un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
 - un referente USL competente nell'ambito delle materie ad essa attribuite;
 - referenti dei Comuni componenti la struttura del coordinamento zonale, responsabili della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi.
2. La Commissione di cui sopra si riunisce per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento.

ART. 28 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE

1. Le strutture educative private autorizzate e/o accreditate devono esporre nei locali di ingresso in modo ben visibile i documenti relativi alla concessione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento, nonché l'elenco giornaliero dei bambini presenti.
2. Ciascuna struttura ha l'obbligo di conservare presso il servizio tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente per l'autorizzazione e/o l'accreditamento, al fine di permetterne la visione durante i controlli.
3. I soggetti autorizzati e accreditati inviano al Comune di appartenenza entro il mese di ottobre di ogni anno educativo le seguenti informazioni:
 - a) regolamento interno della struttura;
 - b) calendario di apertura dell'anno educativo in corso;
 - c) elenco relativo ai dati anagrafici ed alla residenza dei bambini e dei genitori, nonché la data di inserimento dei bambini nel servizio;
 - d) numero dei bambini iscritti specificando l'orario di frequenza, la composizione delle sezioni o gruppi di bambini, dalla quale si evinca la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale;
 - e) schema di organizzazione dei turni del personale per ciascun profilo indicando:
 - numero dei presenti al momento dell'accoglienza, nella fase centrale di funzionamento del servizio e all'uscita;
 - rapporto adulto – bambino e adulto gruppo di bambini;
 - f) organigramma e funzionigramma;
 - g) piano annuale degli incontri del gruppo di lavoro;
 - h) piano annuale della attività di programmazione, documentazione, formazione, partecipazione delle famiglie e che questo non sia inferiore all'8% del complessivo tempo di lavoro individuale;
 - i) piano annuale delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
 - j) piano annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore inserite nei contratti di lavoro;
 - k) adesione ad iniziative formative promosse dal coordinamento zonale e/o comunale;

- l) progetto educativo dell'anno di riferimento, se diverso da quello dell'anno precedente;
 - m) rette e costo pasto applicate agli utenti;
 - n) contratti di lavoro del personale dal quale si evinca la presenza di un monte ore per la formazione di cui all'art. 51, comma 3 , lettera a) del 41/R;
 - o) l'attuazione di funzioni di coordinamento pedagogico da parte di soggetto in possesso dei titoli previsti all'art 15 del 41/R;
 - p) strumenti adottati per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza.
4. Qualunque modifica di quanto previsto dagli adempimenti sopra riportati deve essere tempestivamente comunicata al Comune, pena la sospensione immediata dell'attività.
 5. Ciascun soggetto autorizzato e accreditato invia al Comune di appartenenza entro il mese di giugno di ogni anno educativo i seguenti documenti:
 - a) autocertificazione di riepilogo dei corsi di formazione frequentati da ogni singolo dipendente, con il monte ore totale dell'anno educativo di riferimento;
 - b) relazione riassuntiva della verifica delle attività svolte con i bambini e con le famiglie comprensiva dei verbali redatti per le assemblee delle famiglie e le riunioni dei Comitati di rappresentanza;
 - c) risultati delle Customer Satisfaction del servizio somministrati all'utenza.
 6. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative fino alla revoca dell'autorizzazione e accreditamento.

ART. 29 - DURATA, RINNOVO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

1. L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati. La domanda per il loro rinnovo, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza. Sarà sottoposta a revoca qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio.
2. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al Comune dove ha sede la struttura al fine di una sua valutazione. Nel caso in cui il servizio autorizzato e/o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma a formalizzare domanda di rinnovo, si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.
3. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine del 15 febbraio di ogni anno. Il Comune valida i dati inseriti di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma precedente, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede all'applicazione di sanzioni amministrative e, qualora persista la violazione, procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

ART. 30 - FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

1. I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi al fine di verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente - a seconda dei singoli casi - ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento.
2. Ogni Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul proprio territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
3. Le ispezioni prevedono una presenza osservativa nel contesto educativo integrata dalla valutazione del materiale progettuale e documentativo del servizio.
4. L'Azienda USL svolge funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul territorio di proprio riferimento, nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.
5. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta ed il Comune valida i dati inseriti entro il termine previsto annualmente dalla Regione Toscana.
6. I Comuni e l'Azienda USL possono concordare e programmare un calendario di sopralluoghi e controlli da effettuarsi in modalità congiunta.
7. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, procede all'applicazione di sanzioni amministrative sospensive dei benefici economici o, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
8. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.
9. La revoca o sospensione dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

10. La commissione multiprofessionale, se presente, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e/o accreditate presenti sul territorio della zona, mediante almeno due ispezioni annuali per servizio senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo.
11. Qualora nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma venga rilevata la non ricorrenza di uno o di più requisiti che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione e/o dell'accredimento si provvede, previa diffida ad ottemperare entro 30 giorni alle condizioni richieste, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, tramite la revoca dell'autorizzazione o dell'accredimento.
12. Le sanzioni amministrative, comprese quelle di sospensione dei benefici economici a qualunque titolo erogati a partire dalla contestazione, verranno applicate in rapporto alla gravità e alla reiterazione della violazione rilevata nei sotto elencati casi specifici:
 - a) servizio educativo abusivo;
 - b) mancata comunicazione delle variazioni intercorse dal momento dell'autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento;
 - c) mancata comunicazione dei dati richiesti per il sistema regionale;
 - d) mancata comunicazione dei dati richiesti di cui all'articolo 28, commi 3 e 4 del presente regolamento;
 - e) perdita di uno o più requisiti per l'autorizzazione al funzionamento;
 - f) perdita di uno o più requisiti per l'accredimento;
 - g) perdita di uno o più requisiti per la convenzione.
13. Le sanzioni previste per la singola infrazione di cui al comma precedente saranno definite e approvate da ogni Comune con appositi provvedimenti.

TITOLO VI **NORME FINALI**

ART. - 31 NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.